

Allegato "D" al n. 6260/4068 di repertorio

Statuto "EBM Salute"

Articolo 1 - Costituzione, sede e durata

E' costituito da Unionmeccanica/CONFAPI, Fim, Fiom e Uilm – di seguito denominate parti istitutive - il Fondo Nazionale di Categoria di assistenza Sanitaria Integrativa, per i lavoratori del settore metalmeccanico delle PMI, denominato "**EBM SALUTE**".

Il Fondo ha la forma giuridica di associazione non riconosciuta ed è costituito ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile.

Il Fondo ha durata indeterminata fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo Articolo 21.

Il Fondo ha sede in ROMA .

Articolo 2 - Scopo

Il Fondo ha lo scopo di garantire ai lavoratori iscritti trattamenti di assistenza sanitaria integrativa del Servizio Sanitario Nazionale secondo le modalità, requisiti e condizioni previsti dal Regolamento, nei limiti delle contribuzioni stabilite dalle parti istitutive.

Il Fondo non ha fini di lucro e svolge le attività connesse o funzionali al raggiungimento del suddetto scopo.

Articolo 3 - Soci

Dalla data di costituzione sono iscritti al Fondo - fatta salva la facoltà di esercitare rinuncia scritta secondo le modalità previste dal Regolamento del Fondo - in qualità di soci:

- i lavoratori dipendenti, non in prova, con contratto a tempo indeterminato compresi i lavoratori part-time, con contratto di apprendistato e con contratto a tempo determinato di durata non inferiore a 5 mesi a decorrere dalla data di iscrizione; in tale ultimo caso l'iscrizione é automaticamente prolungata in caso di proroga del contratto;
- i lavoratori in aspettativa per malattia, i lavoratori sospesi interessati dall'istituto della CIG in tutte le sue tipologie e, per un periodo massimo di 12 mesi, i lavoratori cessati a seguito di procedura di licenziamento collettivo di cui alla legge n. 223/1991 ovvero ai sensi dell'art. 7, legge n. 604/1966, che beneficiano della NASPI;
- le imprese che applicano il CCNL per l'industria metalmeccanica Unionmeccanica, Fim, Fiom e Uilm con lavoratori iscritti al Fondo.

In presenza di forme di sanità integrativa unilateralmente riconosciute dal datore di lavoro - la cui contribuzione a carico dell'azienda per ogni singolo lavoratore è dal 1 gennaio 2018 pari o superiore a quella prevista dal vigente CCNL - non vi è obbligo di adesione al Fondo "EBM SALUTE".

Nel caso in cui siano già presenti in azienda forme di sanità integrativa derivanti da accordi collettivi, i lavoratori non rientranti in tali coperture - fatta salva la facoltà di rinuncia espressa - saranno iscritti al fondo secondo quanto previsto dal CCNL vigente.

Possono restare associati al Fondo, previo accordo sindacale, i lavoratori che a seguito di trasferimento d'azienda, operato ai sensi dell'art .47, L. n. 428/1990, ovvero per effetto di mutamento dell'attività aziendale, abbiano perso i requisiti di cui al primo comma, con l'effetto di conseguimento o conservazione della qualità di associato anche per l'impresa cessionaria o trasformata.

Nei casi indicati ai precedenti commi 2 e 4 l'adesione al Fondo o la permanenza in esso sono deliberati dal Comitato Esecutivo previa integrale accettazione del presente Statuto ed atti correlati e delle clausole definite dalle parti istitutive, ivi incluse quelle relative alla contribuzione.

Articolo 4 - Destinatari

Sono destinatari delle prestazioni del Fondo i lavoratori dipendenti di cui al precedente Articolo 3.

Sono altresì destinatari delle prestazioni del Fondo i componenti del nucleo familiare del lavoratore dipendente iscritto ed i conviventi di fatto secondo i termini e le modalità

specificate nel Regolamento del Fondo.

Modalità, requisiti, criteri e termini di iscrizione al Fondo dei destinatari delle prestazioni sono disciplinate dal Regolamento.

Il Regolamento disciplina inoltre l'uscita e l'esclusione dal Fondo.

Articolo 5 - Contribuzione

La contribuzione è dovuta per i soci ed i destinatari delle prestazioni del Fondo ed è quella prevista dal CCNL vigente e dal Regolamento del Fondo il quale ne disciplina inoltre modalità e criteri di versamento.

Articolo 6 - Prestazioni

Il Fondo provvede all'erogazione delle prestazioni a favore dei destinatari la cui posizione contributiva sia in regola con i versamenti secondo le condizioni, modalità e requisiti disciplinati nel Regolamento.

Articolo 7 - Organi

Sono organi del Fondo:

1. l'Assemblea dei delegati;
2. il Comitato Esecutivo;
3. il Presidente e il Vice Presidente;
4. il Collegio dei Sindaci.

La rappresentanza di imprese e lavoratori negli organi del Fondo è disciplinata secondo il principio di pariteticità.

Articolo 8 - Assemblea dei delegati

I lavoratori e le aziende aderenti al Fondo sono rappresentati da un numero predefinito di soggetti i quali costituiscono l'Assemblea dei delegati di seguito denominata Assemblea.

L'Assemblea è costituita in base alle regole stabilite dal Regolamento elettorale definito dalle parti istitutive ed è composta da 16 (sedici) associati delegati, 8 (otto) eletti dalle imprese e 8 (otto) eletti dai lavoratori.

Possono partecipare alle elezioni i soci in regola con il versamento dei contributi.

I delegati rimangono in carica 3 (tre) anni e comunque fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio e sono rieleggibili.

Qualora uno dei Delegati nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo si procede alla sua sostituzione secondo le norme al riguardo stabilite dal Regolamento elettorale.

Il Delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Delegati già in carica all'atto della sua elezione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi dal consigliere più anziano di età.

Il Presidente nomina un Segretario, anche esterno rispetto ai componenti l'Assemblea, il quale redige il Verbale di riunione.

L'Assemblea si svolge presso la sede del Fondo ovvero in altro luogo indicato nella convocazione.

Articolo 9 - Attribuzione dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea in seduta ordinaria:

- a) delibera sugli indirizzi generali del Fondo;
- b) approva, su proposta del Comitato Esecutivo, il bilancio consuntivo e preventivo;
- c) elegge i componenti il Comitato Esecutivo e i membri del Collegio dei Sindaci determinandone il numero in conformità all'Articolo 16;
- d) delibera, su proposta del Comitato esecutivo, il compenso dei sindaci e quello eventuale degli amministratori;
- e) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci e sulla loro eventuale revoca;

f) delibera su ogni altra questione sottoposta al suo esame dal Comitato Esecutivo.

L'Assemblea in seduta straordinaria delibera, su proposta del Comitato Esecutivo, in materia di:

a) modifiche dello statuto;

a) acquisito il parere favorevole delle parti istitutive, delibera le operazioni di fusione, accorpamento con altri enti con finalità analoghe sulla base di criteri di equilibrio tecnico-attuariale;

b) scioglimento e procedure di liquidazione del Fondo, relative modalità e nomina dei liquidatori.

Articolo 10 - Convocazione dell'Assemblea

La convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Presidente per iscritto (mediante lettera raccomandata, fax o e-mail) da inviare ai delegati almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la riunione.

In caso di particolare urgenza la convocazione può essere inviata almeno sette (sette) giorni prima della riunione. La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Sono valide le Assemblee, anche non convocate, quando vi partecipino tutti i componenti e tutti i consiglieri e i sindaci siano presenti o informati e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno ed in via straordinaria ogni volta che il Comitato Esecutivo lo ritenga opportuno.

L'Assemblea è convocata altresì ogni qualvolta sia richiesto, con indicazione degli argomenti da trattare, dal Presidente, da almeno un terzo dei componenti l'Assemblea ovvero un terzo dei componenti del Comitato Esecutivo, oppure da almeno due sindaci.

Alle riunioni dell'Assemblea devono essere convocati e partecipano i membri del Collegio dei Sindaci.

Articolo 11 - Rappresentanza e deliberazioni dell'Assemblea

Ciascun delegato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro delegato mediante delega scritta anche apposta in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun delegato non può essere portatore di più di una delega. La delega dovrà essere conservata dal Comitato Esecutivo.

L'Assemblea in seduta ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno 7/10 (sette decimi) pari a dodici componenti dei delegati e delibera con il voto favorevole di almeno 6/10 (sei decimi) pari a dodici componenti dei delegati eletti.

L'Assemblea in seduta straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno 8/10 (otto decimi) pari a tredici componenti dei delegati.

Quando sia convocata per decidere modifiche statutarie, essa delibera con il voto favorevole di almeno i 7/10 (sette decimi) pari a dodici componenti dei delegati; quando sia convocata per decidere lo scioglimento del Fondo, operazioni di fusione o accorpamento, delibera con il voto favorevole di almeno 8/10 (otto decimi) pari a tredici componenti dei delegati.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le deliberazioni aventi ad oggetto le modifiche statutarie, lo scioglimento, operazioni di fusione o accorpamento del Fondo sono assunte alla presenza di un notaio che redige il relativo verbale.

Articolo 12 - Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo, nella prima fase fino all'insediamento dei nuovi organi che avverrà con l'elezione da parte dell'Assemblea dei delegati prevista entro il 30 giugno 2019, è costituito da 8 (otto) componenti – compresi Presidente e Vicepresidente - di cui metà eletti dall'Assemblea in rappresentanza dei lavoratori e metà eletti in rappresentanza dei

datori di lavoro associati in base alle regole stabilite dal Regolamento elettorale definito dalle parti istitutive. Successivamente all'insediamento dei nuovi organi, il Comitato Esecutivo sarà composto sino ad un massimo di 12 (dodici) componenti (compreso il Presidente ed il Vice - Presidente), più 6 (sei) supplenti, di cui metà eletti dall'Assemblea in rappresentanza dei lavoratori e metà eletti in rappresentanza dei datori di lavoro associati in base alle regole stabilite dal Regolamento elettorale definito dalla parti istitutive.

Al componente del Comitato Esecutivo cessato dalla carica per qualsiasi motivo prima della fine del mandato subentra per il periodo residuo un supplente nel rispetto del principio di pariteticità.

Per lo svolgimento dell'incarico di componente del Comitato Esecutivo sono richiesti il possesso dei requisiti di onorabilità nonché l'assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, comportano la decadenza dal Comitato Esecutivo.

I Componenti del Comitato Esecutivo devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Componenti del Comitato Esecutivo .

I Componenti del Comitato Esecutivo durano in carica per 3 (tre) esercizi, e comunque fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio e possono essere eletti per non più di tre (tre) mandati consecutivi.

Il Comitato Esecutivo costituito ai sensi del presente articolo decade all'atto dell'insediamento del nuovo Comitato Esecutivo . Qualora venissero a cessare tutti i Componenti del Comitato Esecutivo, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

Articolo 13 - Attribuzione del Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo:

- a) nomina il Presidente e il Vice Presidente del Fondo, scelti rispettivamente e a turno, tra i propri componenti rappresentanti le imprese e quelli rappresentanti i lavoratori;
- a) predispone e approva il Regolamento del Fondo nonché le sue eventuali modificazioni;
- b) dispone la convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie;
- c) stabilisce l'organizzazione e la gestione del Fondo, definendo la struttura, l'organico necessario e le attività da affidare all'esterno;
- d) sottopone all'approvazione dell'Assemblea le modifiche dello Statuto;
- e) delibera il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) decide gli eventuali ricorsi degli iscritti e/o delle imprese;
- g) delibera e compie ogni ulteriore atto di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione dello scopo sociale;
- h) definisce i termini e le modalità per la copertura delle spese di gestione del Fondo nonché la tipologia delle prestazioni sanitarie e le modalità di erogazione delle stesse avendo riguardo alla situazione economico-finanziaria del Fondo;
- i) nomina o revoca, su proposta del Presidente e del Vicepresidente, il Direttore del Fondo stabilendone le relative competenze ;
- j) accerta in capo ai consiglieri il possesso dei requisiti di onorabilità nonché l'assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità di cui all'Articolo 12 del presente Statuto e ne delibera l'eventuale decadenza.

Articolo 14 - Riunioni del Comitato Esecutivo

Il Comitato si riunisce almeno ogni due mesi, e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto da almeno 1/3 (un terzo) dei componenti o dal Presidente.

I Componenti del Comitato Esecutivo che non intervengono senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Comitato Esecutivo decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione secondo quanto previsto dall'Articolo 12 dello Statuto.

La convocazione del Comitato è effettuata dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente per iscritto (mediante lettera raccomandata, fax o e-mail) da inviare almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione.

In caso di urgenza il termine per la convocazione può essere ridotto e la convocazione stessa può avvenire con qualsiasi mezzo.

La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età.

Le deliberazioni del Comitato Esecutivo devono risultare da verbali sottoscritti dal Presidente e dal segretario dell'organismo, nominato di volta in volta, anche esterno al Comitato medesimo.

Per la validità delle riunioni e delle relative deliberazioni è necessaria la presenza e il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei componenti.

Le riunioni sono altresì considerate valide se tenute attraverso sistemi di video conferenza ovvero attraverso sistemi di "call conference" nelle modalità consentite dalla normativa vigente.

Articolo 15 - Presidente e Vice Presidente

Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica come gli altri componenti del Comitato Esecutivo.

Qualora, nel corso del triennio, il Presidente o il Vice Presidente venga a mancare, il nuovo nominato dura in carica fino alla scadenza del triennio.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento o per espressa delega.

Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga affidato dall'Assemblea o dal Comitato Esecutivo.

In caso di assenza o impedimento del Presidente i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vicepresidente.

Articolo 16 - Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci è costituito fino ad un massimo di 4 (quattro) componenti effettivi ed eletti dall'Assemblea di cui la metà in rappresentanza dei lavoratori e la metà in rappresentanza dei datori di lavoro associati.

Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente che deve risultare appartenente alla rappresentanza che non esprime il Presidente del Comitato Esecutivo.

I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica 3 (tre) anni e comunque fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio e sono eleggibili per non più di tre mandati consecutivi.

La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

Il Sindaco che cessa dalla carica per qualsiasi motivo prima della fine del mandato è sostituito per il periodo residuo dal sostituto designato nell'ambito della relativa componente.

In caso di temporaneo impedimento del Presidente lo stesso viene sostituito dal Sindaco da

lui designato o, in mancanza, dal Sindaco più anziano.

I componenti del Collegio che non assistono, senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale a due riunioni del Collegio decadono. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del presente articolo.

Per lo svolgimento dell'incarico di Sindaco è richiesta l'iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili.

Il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione del Fondo, accerta la regolare tenuta della contabilità e redige la relazione sul bilancio, depositandola almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'assemblea indetta per l'approvazione del bilancio.

Esso si riunisce ordinariamente almeno una volta a trimestre ed ogni qualvolta un suo componente ne faccia richiesta.

Le convocazioni sono fatte dal Presidente del Collegio.

Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di dissenso all'interno del Collegio sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo, il Collegio, previa informativa al Comitato Esecutivo, comunica alle parti istitutive la fattispecie sulla quale si è manifestato tale dissenso.

I componenti del Collegio assistono alle riunioni del Comitato Esecutivo e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità.

Articolo 17 - Entrate e spese del Fondo

Costituiscono entrate del Fondo:

- a) i contributi versati in base alle disposizioni del CCNL vigente e del Regolamento del Fondo;
- b) gli interessi di mora dei contributi dovuti;
- c) i rendimenti delle disponibilità finanziarie amministrate;
- d) ogni altro provento nonché le liberalità versate da enti o singoli privati.

Articolo 18 - Patrimonio

Il patrimonio del Fondo è costituito da ogni entrata o bene che sia pervenuto nella disponibilità del Fondo.

I singoli Soci non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio del Fondo, sia durante la vita che in caso di scioglimento dello stesso o di recesso del singolo socio per qualsiasi causa.

E' fatto espresso divieto di distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Il Fondo può ricevere donazioni o altre forme di liberalità effettuate ad incremento del patrimonio.

Articolo 19 - Bilancio del Fondo

Gli esercizi finanziari hanno inizio il 1° (primo) gennaio e terminano il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio il Comitato Esecutivo provvede alla redazione del bilancio consuntivo riguardante la gestione del Fondo e del bilancio preventivo. Il bilancio preventivo deve essere approvato dal Comitato Esecutivo entro il 31 gennaio e trasmesso alle Parti Istitutive. I bilanci devono essere approvati dall'Assemblea entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio consuntivo, accompagnato dalla relazione del Comitato Esecutivo e dei Sindaci, deve essere trasmesso alle Parti istitutive almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea.

Articolo 20 - Regolamento

Il funzionamento tecnico e amministrativo del Fondo, nonché gli altri profili del presente Statuto già oggetto di rinvio, sono disciplinati dal Regolamento predisposto ed approvato dal Comitato Esecutivo.

Articolo 21 - Scioglimento

Il Fondo può sciogliersi, oltre che per le cause derivanti da disposizioni di legge, per deliberazione dell'Assemblea dei Delegati, su proposta del Comitato esecutivo, in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibili gli scopi ovvero su richiesta delle parti istitutive.

In caso di scioglimento del Fondo i liquidatori, sentite le parti istitutive dovranno devolvere gli eventuali residui di patrimonio ad enti con finalità assistenziali o previdenziali a favore dei lavoratori della categoria.

Articolo 22 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge in vigore.

F.TO: GIAN PIERO COZZO

F.TO: MICHELA SPERA

F.TO: ANDREA DONEGA'

F.TO: LUCA MARIA COLONNA